N. 18107/2018

Tribunale di Bologna

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Composto dai Magistrati

- Matilde Betti – Presidente
- Andrea Canepa – Giudice relatore
- Francesco Perrone – Giudice

Nel procedimento tra:

- [redacted] con l'Avv. Paola Urbinati;

ricorrente;

contro

- **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna;**

resistente;

con l'intervento del PM;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

FATTO

Con ricorso depositato il 29.11.2018, la ricorrente, nata in Nigeria il 24.05.1992, ha impugnato il provvedimento notificato il 02.11.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione. Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, lo status di rifugiata, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria o l'ammissione al beneficio della protezione umanitaria e, in ulteriore subordine, di riconoscere, ove ne ricorrano i presupposti, un permesso per casi speciali.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito e non ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato di essere originaria di Benin City, in Edo State, dove viveva con la famiglia composta dal padre, dalla madre, dai fratelli e sorelle e dai fratellastri, nati dalla seconda moglie del padre. In famiglia lavorava solo il padre che faceva il muratore e lei riusciva a frequentare la scuola fino al terzo anno di secondary school. Infatti a quell'epoca il padre restava coinvolto in un incidente e non riusciva più a lavorare e mantenere la famiglia. A quel punto il padre e la famiglia si trasferivano nel paese di origine mentre i figli cominciavano a lavorare per contribuire al mantenimento della famiglia. La ricorrente era una delle figlie più grandi e restava quindi a vivere a Benin City, dove cominciava a lavorare come parrucchiera presso una donna di nome Joy, presso la quale avrebbe vissuto e lavorato per 3 anni. Una sera Joy le proponeva di andare a lavorare in Europa, dove avrebbe potuto raggiungere sua sorella Favour che aveva un salone di parrucchiera. In questo modo avrebbe potuto proseguire il lavoro di parrucchiera e guadagnare molto di più per aiutare la sua famiglia. Il viaggio doveva però essere fatto in segreto e senza avvisare nessuno per evitare che la famiglia si opponesse. La ricorrente, che all'epoca aveva circa 21 anni, accettava di partire insieme ad altre ragazze. Il viaggio veniva compiuto in modo clandestino, senza documenti, e veniva pagato direttamente da Favour. Dopo un lungo viaggio attraverso Kano e Agadez, la richiedente comprendeva che non era stata condotta in Europa ma in Libia. Qui veniva portata a vivere con la Sig.ra Favour che la obbligava a prostituirsi. Con il guadagno dell'attività doveva pagarsi vitto e alloggio, e inoltre restituire il debito contratto con Favour per il viaggio. La stessa era stata inoltre vincolata con un "rito magico" e le era stato detto che sarebbe impazzita se non avesse pagato il debito. Ella restava pertanto in Libia per alcuni anni. Un giorno la polizia faceva irruzione nella Connection House gestita da Favour e la arrestava, così la richiedente, insieme alle altre ragazze, scappava e trovava ospitalità a casa di un uomo nigeriano di nome Epa, che aveva conosciuto perché si recava spesso alla Connection House. L'uomo decideva di trovare alla ricorrente un nuovo lavoro, e le proponeva di andare a Tripoli a fare la domestica presso un uomo arabo. La richiedente accettava e, trasferitasi a Tripoli, metteva da

parte una parte del suo guadagno per consegnarlo a Favour nel caso l'avesse trovata. Durante questo periodo conosceva un connazionale, di nome Lucky, con il quale avviava una relazione e dal quale nasceva un bambino. Il padre ed il bambino rientravano in Nigeria mentre la ricorrente si spostava in Italia dove giungeva in data 28.05.2017 e qui avanzava domanda di protezione internazionale.

La commissione territoriale ha ritenuto le circostanze narrate dal richiedente non in linea con i parametri di cui all'art. 3 comma 5 D. lgs. n. 251 del 2007 in quanto la ricorrente "Si sarebbe contraddetta sul periodo effettivo di permanenza in Libia; ad oggi non avrebbe più avuto contatti con Favour e nessuno in Italia le avrebbe fatto pressioni per la restituzione del debito; già prima di partire, in ragione del suo livello di scolarizzazione, era a conoscenza della pericolosità della Libia". Sulla base di queste valutazioni la Commissione giunge a concludere che "è ragionevole ritenere che la richiedente sia in realtà vittima di dinamiche più gravi di quelle riferite ripetutamente in audizione, ovvero che non ne sia mai stata vittima ovvero che, per ragioni non meglio precisate, non ne sia più vittima attualmente". Sulla base di tale considerazione ha ritenuto che la ricorrente non fosse meritevole di protezione nelle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando innanzitutto che erroneamente la Commissione aveva valutato come estranee alla protezione internazionale le dichiarazioni della ricorrente; ha inoltre dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; infine ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso per protezione speciale ex art. 5, comma 6 o art. 19 co. 1.1 del D.Lgs. 286/1998, insistendo per l'accoglimento delle domande.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti tenutasi il 10 febbraio 2021 alle ore 11,35 di fronte al Giudice Dr. Andrea Canepa sono comparsi la ricorrente (con la mediatrice interprete signora Chilaka Josephine) con l'Avv. Urbinati. Il Giudice, verificata la notifica, dichiara la contumacia della parte resistente. La ricorrente dichiara:

Sono venuta in Italia per ricevere protezione; una signora nigeriana di nome Joy mia ha fatto venire qui per lavorare come parrucchiera ma in realtà mi ha avviato alla prostituzione. Io avevo un debito con un'amica di Joy, tale Favour.

Mi sono prostituita in Libia per circa 8 mesi e poi, a causa di un'irruzione degli Asma Boys nella casa dove lavoravo, sono scappata prima a Tripoli dove lavoravo come domestica e poi in Italia.

ADR: non ho più contatti con Favour né con Joy ma la mia famiglia mi ha riferito che Joy si fa viva per sapere di me perché il debito non è stato ancora integralmente pagato.

ADR: In Italia non mi sono mai prostituita. Vivo a Rimini in casa accoglienza.

Ho un figlio in Nigeria da un uomo nigeriano di nome Lucky conosciuto in Libia mentre lavoravo a Tripoli. Dal 2019 non ho più notizie di lui. Il bambino abita con la mamma del padre in Nigeria ed ho avuto contatti con lui per le feste natalizie.

Da quando sono in Italia nessuno mi ha più direttamente contattata.

ADR: In Nigeria ho paura di tornare perché ho fatto un giuramento con Favour per la restituzione del debito. Se torno e non restituisco, sulla base del giuramento fatto, diventerei pazza; finché non saldo il debito ho sempre paura.

ADR: Se torno in Nigeria però Joy e Favour possono anche minacciarmi fisicamente e mandarmi in prigione. Ho anche paura che mi rimandino a prostituirmi. In Italia al momento non sto lavorando ma ho lavorato ed intendo comunque saldare il debito risparmiando il denaro necessario. Inoltre in Italia ho il conforto della fede; qui frequento la chiesa cristiana pentecostale a Sant'Arcangelo di Romagna.

Mi tranquillizza il fatto di essere distante dalla città dove vive la persona a cui devo i soldi.

ADR: Nella foto doc. 9 sono io con mio figlio; nel doc. 10 sono io quando lavoravo come domestica e nella foto 11 è ritratta Favour. Nella foto 19 sono io col mio attuale fidanzato in Italia Emanuel; ci frequentiamo da circa 2 anni ma non viviamo ancora assieme; abita a Rimini vicino al porto ed è metalmeccanico.

ADR: In Libia sono rimasta complessivamente 5 anni; dopo il primo anno non ho più lavorato perché vivevo con Lucky ed avevo il bambino.

ADR: Sto bene di salute attualmente. In Nigeria ho studiato per 9 anni e qui sto seguendo una corso di italiano".

Successivamente all'udienza del 11 Marzo 2021 alle ore 09,10 di fronte al Giudice Dr. Andrea Canepa sono comparsi la ricorrente (con l'interprete) e l'Avv. Urbinati che chiede la riunione al presente procedimento del proc. 18174/2018. Il Giudice, attesa l'identità dei due procedimenti, dispone la riunione.

All'udienza cartolare del 31.03.2021 la causa – sulle conclusioni depositate per iscritto dal difensore del ricorrente - è stata rimessa al collegio per la decisione.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: - contratti (2018- 2019 – 2020) e relative proroghe; certificato italiano; corso formazione; foto; attestato frequenza chiesa.

DIRITTO

I dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate durante la fase amministrativa sono stati dissipati per mezzo della documentazione prodotta in giudizio e delle ulteriori dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni giudiziali dalla ricorrente. Tali dichiarazioni sono state poi corroborate dalle fonti informative acquisite d'ufficio con l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi. Nel narrato emergono infatti tutti gli indicatori che nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale possono essere utili ad identificare la ricorrente come vittima di traffico di esseri umani. Nell'utilizzare tale strumento, le Linee Guida UNHCR sull'Identificazione delle vittime di tratta del 2020 (https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf) chiariscono come si debba avere chiaro che '*tali elementi si aggiungono agli indicatori di tratta generali elaborati in altri contesti; essi devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine'*. Fermi tali punti, tra gli indicatori si riscontrano preliminarmente una '*povertà nel contesto di origine e mancanza di istruzione o istruzione bassa*' e un '*contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari*', condizione addotta dalla ricorrente (cfr. memoria allegata: '*Mio padre era muratore, mia madre una casalinga. Sono la quarta figlia di mio padre ma la prima da parte di mia madre. Mia madre era la seconda moglie. In casa eravamo in totale nove persone. Ho un figlio che si chiama Samede, partorito in Libia e che attualmente si trova in Nigeria. Mia madre è morta mentre mi trovavo in Libia. Sono andata a scuola per nove anni, l'indirizzo scolastico era Bussiness, dopo la scuola secondaria ho lasciato perché mio padre ha avuto un grave incidente che non gli permise più di continuare a pagare le tasse scolastic*he'). Tra gli altri indicatori si riscontrano la '*provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI'*: la ricorrente proviene dall'Edo State e dalle fonti emerge che la maggior parte delle donne vittime di tratta vengono reclutate o condotte in Edo State, in particolare nella capitale Benin City e nei villaggi vicini; molto diffuso è anche il reclutamento di ragazze provenienti dalle aree rurali, spesso

pressate dai genitori a contribuire al sostentamento della famiglia, che vengono trasferite in grandi città, tra cui Lagos e, appunto, Benin City. 19 Easo, Country of Origin Information Report Nigeria 2017 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Country-Focus-Nigeria-June2017.pdf 20 Ibidem 21 IRB, Nigeria: Domestic violence, including Lagos State (2011-October 2014), 10 November 2014 16 Si tratta di ragazze molto giovani, di età media compresa fra i 17 e i 28 anni, prevalentemente di etnia edo (chiamati anche bini), ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger. Un terzo indicatore è che la vittima sia una '*persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro, e la presenza di un benefattore o sponsor alla partenza*': elementi che si ritrovano nella figura di Joy (cfr. memoria '*prima della partenza mia madre ha parlato con la proprietaria del negozio e si erano mese d'accordo che avrei dormito a casa sua con la sua famiglia. La proprietaria si chiamava Joy Osaze. Sono stata con loro per un anno. Una sera dopo il lavoro, nel 2012, ci siamo trovate da sole, io e Joy, lei mi propose di andare a lavorare da una sua amica in Europa, la quale mi disse che aveva un grande negozio di parrucchiera. Prima di propormi ciò mi parlò delle gravi condizioni in cui versava la mia famiglia, dicendomi che era un'opportunità per poi inviargli soldi e aiutarli, questo mi toccò molto. Joy è sempre stata carina con me, quindi mi sono fidata*'). Un quarto indicatore è che '*il tragitto presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, con scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe), e con passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)*'. Il tragitto risulta essere quello notoriamente usato dalle organizzazioni (cfr. memoria '*1°agosto 2012, la mattina presto, Favour ci ha portato alla stazione dei bus e siamo partite per Kano, lei non partii con noi ma organizzò tutto. Da Kano siamo andate ad Agadez, dove siamo rimaste 3 giorni e poi siamo arrivate a Sabha dopo 9 giorni. Favour ci aspettava lì e dopo averci dato dei vestiti ci ha portate a casa sua a Zuwara*') specificando in sede di audizione in CT '*dopo un po' abbiamo capito che lei viaggiava in aereo, e che quella 'Europa' che diceva era in realtà la Libia*'. Tra gli indicatori compare '*sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione*', riporta invero in CT di aver viaggiato per strade secondarie, e riferendosi alla madame: '*lei ci ha detto che se ci avessero fermate [la polizia] saremmo andate in galera per 21 anni, per via del fatto che non avevamo passaporto*'. Un altro indicatore sono '*esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito*', riporta infatti la ricorrente in audizione in Tribunale '*mi sono prostituita in Libia per circa 8 mesi*' (cfr. memoria '*dopo due giorni ci ha radunate dicendoci che dovevamo ripagarle i soldi che lei aveva speso per farci andare in Libia e che avremmo dovuto prostituirci [...] Sono rimasta lì otto mesi*). Ulteriore indicatore di tratta è

'l'affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare', che si rinviene nel narrato della ricorrente (cfr. memoria '*Una sera andai a domicilio a casa di un cliente, il giorno dopo quando rientrai a casa nessuno mi apriva la porta, un vicino della connection house mi disse che la sera prima avevano fatto irruzione gli Asma Boys e che avevano portato via tutti. Uno dei vicini mi ospitò a casa sua, un signore chiamato Epa. Mi propose di andare a fare dei lavori domestici a Tripoli, lui era un agente del lavoro, così ci accordammo che avrei pagato solo una parte del viaggio per andare alla capitale, il resto glieli avrei restituiti in seguito'*). Infine, si riscontra tra gli indicatori il mancato pagamento del viaggio (cfr. audizione in CT '*Lei ha pagato tutto, come ha fatto non lo so. Io sono salita in macchina e basta. Il nostro dovere era di salire e basta*) e la necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio (cfr. verbale CT '*sono rimasta in Libia quasi 5 anni e mezzo, dal 2012 al 2017. Il mio debito ammontava a 25 mila dollari. Sono riuscita a pagare solo 4800 dinari. Al giorno guadagnavo 10 dinari, lei ne prendeva 5 per il cibo, l'affitto eccetera, ed altri 5 li prendeva insieme ad altri messi da parte a fine mese. Lei ci ha comprato un quadernino dove ci ha fatto scrivere il guadagno giorno per giorno al mese, non sono partita con questo quaderno, lo ho lasciato in Libia. Noi avremmo fatto quel lavoro lì finché non avremmo finito di pagare. Io non lo ho ripagato il mio debito. 25 mila dollari non so quanti dinari siano, lei ci ha detto che ogni 100 dollari cambia con 150 dinar'*). La ricorrente dichiara poi ancora che '*la stessa sera ci ha richiamato di nuovo e ci ha chiesto di darle un'unghia, una ciocca di peli pubici e delle mutande. Ha preso un biglietto dove ha scritto il nostro nome, poi ha portato cinque polli morti e ci ha fatto mangiare i loro fegati crudi dicendoci che se non avessimo pagato i soldi saremmo diventate del tutto pazze. Una volta ripagato il debito ci avrebbe restituito tutte le cose che le avevamo dato*, ponendo tale rituale alla base del suo timore. Riferisce infatti in CT: *'non avevamo intenzione di scappare perché lei ci aveva fatto un rito, un giuramento, per cui saremmo diventate matte se non avessimo pagato quindi avevamo paura di scappare. Questa paura la ho ancora. Quella amica sua se mi vede le va a dire che sono tornata*' ed aggiunge nella medesima audizione: '*avevo paura, quando facevo il lavoro di arabo, cioè la domestica che ho fatto a Tripoli, io mettevo da parte 400 per lei e 200 per prendere cura di me. Sono andata comunque a Tripoli perché ero sicura che facendo quel lavoro da domestica, se Favour avesse cominciato a farmi problemi, avrei potuto darle la metà di quei soldi'* ed ancora '*non so quanto mi manca del debito da pagare. Nessuno mi chiama. So solo che devo dare dei soldi a Favour, a nessun altro. [...] quando non mi hanno più visto in Libia, la sua amica Joy è andata da mia sorella e le ha detto che anche se ci volessero 100 anni dovrò pagare quei soldi [...] Joy ogni volta che incontra mia sorella glielo dice, e mia sorella mi avvisa di questo fatto dei soldi. Joy non mi ha mai chiamata ma vede mia sorella spesso e conosce la casa di mia sorella. Joy ha detto che le cose che ha usato per fare i*

giuramenti (la ciocca di capelli..) se non pago i soldi le userà contro di me così diventerò pazza. Favour ha lasciato a Joy le nostre cose usate per il giuramento, ed ha detto che quando finiremo di pagare ce le ridarà indietro'. Del resto, il timore appare così radicato nella ricorrente, da averle impedito, dopo la nascita di suo figlio in Libia, di tornare in Nigeria con il piccolo ed il padre (cfr. verbale audizione CT *'per paura di Joy io non lo ho seguito'*). L'attualità del timore è confermata da quanto dichiarato dalla ricorrente in audizione di fronte a questo giudice (cfr. *In Nigeria ho paura di tornare perché ho fatto un giuramento con Favour per la restituzione del debito. Se torno e non restituisco, sulla base del giuramento fatto, diventerei pazza; finché non saldo il debito ho sempre paura. ADR: Se torno in Nigeria però Joy e Favour possono anche minacciarmi fisicamente e mandarmi in prigione. Ho anche paura che mi rimandino a prostituirmi. In Italia al momento non sto lavorando ma ho lavorato ed intendo comunque saldare il debito risparmiando il denaro necessario. Inoltre in Italia ho il conforto della fede; qui frequento la chiesa cristiana pentecostale a Sant'Arcangelo di Romagna. Mi tranquillizza il fatto di essere distante dalla città dove vive la persona a cui devo i soldi*).

Alla luce del riscontro di tali indicatori nel vissuto narrato, è credibile il fatto che la ricorrente sia stata inconsapevolmente vittima della tratta finalizzata alla prostituzione; racconto corroborato dalle fonti acquisite. In particolare sulla tratta delle donne finalizzata alla prostituzione si veda il report nel report EASO "Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali" dell'ottobre 2015 (https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf). Le madam spesso esistono sia in Nigeria (Joy) sia nel Paese di destinazione (Favour). La rotta prevalente sembra essere quella che porta le vittime ad attraversare la Nigeria in minibus, attraverso lo Stato di Kano, quindi il confine con il Niger (in auto, a piedi o in moto) per arrivare ad Agadez in camion. Successiva destinazione è la Libia (Zuwarah, Sabha o Tripoli) da dove le vittime vengono portate via mare in Italia o a Malta. La ricorrente infine ha rappresentato di non essere debitrice per il viaggio e di non essere ricercata da nessuno in Italia e di temere esclusivamente gli effetti del rituale fino al saldo del debito oltre che, nel caso di rientro in Nigeria, di essere nuovamente costretta alla prostituzione o di essere arrestata per aver lasciato illegalmente il paese.
Ritiene quindi il collegio che sul punto la vicenda non necessiti di ulteriori approfondimenti dovendosi altresì sottolineare come il racconto della ricorrente sia stato coerente in tutte le audizioni sostenute e il giudizio complessivo sulla credibilità rimanga pertanto positivo.

La presenza degli indicatori sopra rappresentati permettono al Collegio di qualificare la ricorrente come vittima di tratta. Tale fenomeno, che costituisce una grave violazione dei diritti umani, è stato

definita per la prima volta, nella sua accezione moderna, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo nel dicembre del 2007. In particolare la definizione del trafficking in persons è stata fornita dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, che ha delineato i confini rispetto al diverso fenomeno dello smuggling of migrants, ossia del c.d. traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) '*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*'. La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 200511, elaborata con lo scopo di "rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute"12, fornisce una definizione di "tratta di esseri umani" analoga a quella del Protocollo ONU e prevede, sviluppandole ulteriormente, molteplici misure di protezione e di promozione dei diritti umani delle vittime di tratta. La lotta alla tratta degli esseri umani è concepita come una priorità dall'Unione Europea, che ha definito il crimine stesso una violazione dei diritti fondamentali ed ha intrapreso nel corso degli anni numerose iniziative, di natura legislativa, strategica e finanziaria, volte a contrastare il fenomeno e a proteggere le vittime. Tra i numerosi atti di indirizzo e gli strumenti normativi che hanno affrontato il tema della tratta di esseri umani, rilevano, in particolare, la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Quest'ultima, "*concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*" ha adottato una nuova e più ampia definizione di tratta di esseri umani, definendola (art. 2) "*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento*". *La Direttiva,*

nell'elencare i vari tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, come minimo, "lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi". Si definisce, inoltre, per la prima volta la posizione di vulnerabilità, condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. Trattasi di una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta, effettiva ed accettabile, se non quella di cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, comma 2). Si precisa, altresì, che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa (art. 2, comma 4). Nell'ordinamento italiano, il reato di tratta di persone, a norma dell'art. 601 c.p., punisce "*chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*".

Alla luce delle definizioni fornite, la ricorrente risulta essere stata vittima di tratta di esseri umani e di sfruttamento a fini sessuali, oltre che ripetuti atti di violenza sia fisica che psicologica.

Valutata positivamente la credibilità della ricorrente, occorre, come detto al paragrafo 2, procedere alla valutazione giuridica degli elementi acquisiti che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato (cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C:2012:518, in cui si legge: "In realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale"). Ebbene, nel caso di specie, si ritengono sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, definito dall'art 2 del dlgs 251/2007 come il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Invero, la tratta, lo sfruttamento a fini sessuali, la violenza sessuale, la violenza sia fisica che psicologica, sono atti che integrano tutti il concetto di persecuzione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007. La norma citata, infatti, dispone che "ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)"; al secondo comma, inoltre, indica in via esemplificativa alcune forme di atti di persecuzione tra le quali rientrano, per quanto d'interesse nel caso di specie, gli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" di cui alla lettera a) e gli "atti specificamente diretti 18 contro un genere sessuale" di cui alla lettera f), nozione quest'ultima cui possono essere ricondotti tanto la violenza sessuale e lo sfruttamento a fini sessuali, quanto il matrimonio forzato.

Diversa giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha riconosciuto lo status di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ritenendo che gli atti sopra esposti costituiscano una forma o di persecuzione nella forma di "atti specificamente diretti contro un genere sessuale", "anche se (ai sensi dell'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007) posti in essere da autorità non statali, se – come nella specie – le autorità statali non le contrastino o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali". In particolare, sullo stesso orientamento delle precedenti Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12333 e Cass. Civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152, in una recentissima pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 4 gennaio 2021, n. 10, si legge: '*deve poi essere riconosciuta la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, per tale dovendosi intendere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisca le donne in modo sproporzionato (Preambolo e art. 3, lett. d Convenzione Istanbul 11 maggio 2011); così che le Parti ad essa aderenti, tra cui l'Italia, si sono impegnate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1 sez. A n. 2 della Convenzione*

relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare o sussidiaria (art. 60, comma 1), pure accertandosi che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione sia basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60, comma 2)'.

Quanto al fondato timore di persecuzione, si ricorda che il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, infatti, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione (vd. "Linee guida sulla persecuzione di genere", (reperibili all'indirizzo https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf) e in tema di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale nel contesto dell'art. 1 A(2) dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e/o del Protocollo del 1967", entrambe del 7 maggio 2002, (reperibili all'indirizzo https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo_Sociale.pdf). Le Linee Guida, pur ricordando che esso dipende dalle particolari circostanze di ogni caso individuale, evidenziano che, inerenti all'esperienza di tratta, sono forme di grave sfruttamento – come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche - che generalmente costituiscono persecuzione. Ebbene, secondo il Collegio, il timore della ricorrente deve ritenersi fondato. Innanzi tutto, il fatto di aver già subito atti di persecuzione costituisce serio indizio della fondatezza del timore della richiedente di subire persecuzioni future, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 251/2007. È dunque ragionevole presumere che, in caso di rientro nel Paese d'origine, la ricorrente potrebbe esservi nuovamente esposta.

Invero, non può non tenersi in considerazione l'elevato rischio di re- trafficking cui la ricorrente andrebbe incontro in caso di rimpatrio. Ciò è causato da diversi fattori. Primo tra questi lo stretto rapporto spesso esistente tra i trafficanti e la famiglia della vittima, che aumenta il rischio per quest'ultima di essere ri-trafficata (Cherti M.e al., *Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK*, in IPPR, gennaio 2013, p. 9); l'esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta ritornate nella propria comunità, stigmatizzate per aver svolto attività di prostituzione e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili (Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 22); la soggezione al rito juju, che consente ai trafficanti di mantenere il controllo sulla vittima anche una volta ritornata

nel paese d'origine (ibidem, p. 25); l'insufficienza di alloggi per le vittime di tratta predisposti dalla NAPTIP e dalle ONG in Nigeria (ibidem pag. 26); le condizioni economiche delle vittime di tratta che, una volta fuoriuscite dai circuiti dello sfruttamento, si trovano in una situazione di estrema povertà (ibidem pag. 26-27). In questi casi il rischio di re-trafficking è più elevato quando le vittime non hanno finito di pagare il debito con i trafficanti, anche a causa delle minacce che questi ultimi rivolgono alla vittima ed ai suoi familiari. Infine, un ulteriore fattore sono i pericoli connessi ai rimpatri. La complessa articolazione della rete criminale che si occupa della tratta di esseri umani consente ai trafficanti, presenti in Europa, di avvertire i sodali in Nigeria del rimpatrio della vittima. In particolare, l'organizzazione Women's Consortium of Nigeria (WOCON) riferisce di casi in cui i trafficanti attendono le vittime rimpatriate direttamente all'aeroporto (Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 25). Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa, anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata.

E' infatti ipotizzabile che la ricorrente rischi di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse. Tali circostanze trovano riscontro nelle COI reperite, che riportano '*Le vittime della tratta possono avere problemi di salute lievi o gravi, ma pochi individui ne sono indenni. Molte subiranno lesioni e malattie gravi, debilitanti e spesso durature. Abusi, privazioni e circostanze piene di stress o terrore sono tutte caratteristiche della tratta di esseri umani. [...] Il trauma che i sopravvissuti alla tratta subiscono non sempre finisce quando tornano nel loro paese e nelle loro famiglie, o quando vengono identificati come sopravvissuti alla tratta. Hanno espresso delusione o hanno abusato, deriso e ostracizzato le sopravvissute, aggravando il trauma e la sofferenza. Le donne e le ragazze hanno anche detto di essere state umiliate nelle loro comunità per essere tornate dall'estero senza nulla, o per essere state vittime della prostituzione forzata. Alcune sopravvissute intervistate da Human Rights Watch sembravano aver interiorizzato questi atteggiamenti negativi della comunità. Queste donne e ragazze hanno parlato di sentirsi in imbarazzo e vergogna per essere state trafficate e per essere tornate a casa senza soldi'* (HRW, "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).

Da tale persecuzione non appare, inoltre, esservi possibilità di sottrarsi. Invero, circa la protezione da parte dello Stato, riportano le COI: '*Mentre il governo nigeriano, con il sostegno delle agenzie di*

sviluppo internazionali, sta facendo degli sforzi per fornire o garantire l'accesso ai rifugi e ad altri servizi alle vittime della tratta, rimangono molte sfide. ***Tra queste, l'eccessiva dipendenza dai rifugi come mezzo principale per fornire sicurezza e assistenza alle vittime, la mancanza di risorse sufficienti, i rifugi fatiscenti e mal equipaggiati, le eccessive restrizioni alla libertà di movimento delle vittime e la scarsa comunicazione e condivisione delle informazioni con le vittime. Non ci sono criteri chiari per determinare quali sopravvissuti alla tratta possano essere ammessi nei rifugi.*** *La questione dell'ammissibilità è importante perché è legata a chi ottiene l'assistenza, dato che il NAPTIP offre un supporto completo alle vittime solo attraverso i rifugi. Le risposte ufficiali su chi ha diritto ad essere ammesso nei rifugi sono state poco chiare e contraddittorie, e hanno incluso dinieghi, giustificazioni e false dichiarazioni, compresa la minimizzazione del problema. I funzionari del NAPTIP ci hanno detto che ospitano nei rifugi solo le vittime "meritevoli", cosa che determinano dai colloqui iniziali con i consulenti* [...] *La politica nigeriana sulla protezione e l'assistenza alle vittime di tratta sancisce la necessità di "riportare le vittime di TIP [tratta di persone] e del lavoro minorile sfruttato/pericoloso allo stato di benessere fisico, psicologico, sociale, professionale ed economico attraverso programmi di assistenza sostenibili" ("National Policy on Protection and Assistance to Trafficked Persons in Nigeria," p. 4). Essa sottolinea l'importanza di un approccio olistico alla protezione e all'assistenza dei sopravvissuti (Ibid., p. 5).* ***Ma nonostante questa politica e altre linee guida, molti sopravvissuti alla tratta hanno detto a Human Rights Watch che le agenzie nigeriane e le ONG non hanno fornito loro un'assistenza completa, adeguata e a lungo termine****. La maggior parte del personale delle ONG e dei sopravvissuti intervistati da Human Rights Watch ha detto che il governo nigeriano, e le agenzie internazionali che finanziano gli sforzi contro la tratta, si concentrano più sull'assistenza a breve termine per i sopravvissuti che sull'assistenza e le cure complete e a lungo termine* (HRW, "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019 https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216).

Ciò premesso, è possibile riconoscere lo status di rifugiata, anche in tale situazione in cui l'esperienza di tratta si sia ormai conclusa - sussistendo tutti gli altri elementi della definizione – ritenuto che essa sia comunque in grado di produrre gravi conseguenze in caso di rimpatrio, e ritenuto anche che la persecuzione subita sia "*stata particolarmente atroce e l'individuo stia ancora soffrendo protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel paese d'origine*" (cfr. Linee Guida UNCHR 2020).

Non occorre provvedere sulle spese di giudizio essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio ed essendo la parte resistente una pubblica amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

1) Riconosce a [redacted] lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07.

2) Nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, 06 Aprile 2021.

La Presidente
Matilde Betti

Il Giudice estensore
Andrea Canepa